



Disciplinare Tecnico

per l'uso del marchio

Pelle Conciata al Vegetale in Toscana

Prima Edizione del 02 settembre 2010

DISCIPLINARE TECNICO

allegato al REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA – Made in Italy”

Prima edizione del 02 Settembre 2010

REQUISITO 1 – Materiale: Pelle/Cuoio

1.1) Il materiale deve essere pelle/cuoio con riferimento alla definizione di “cuoio” secondo direttiva 94/11/CE recepita con D.M. del 11 Aprile 1996: *“Termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la concia. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati ‘cuoio’. Se il cuoio ha uno strato di rifinitura, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere maggiori di 0,15 mm.*

Nota: Lo spessore del cuoio e lo spessore dello strato di rifinitura (strato comunque applicato, vedi sopra), devono essere determinate rispettivamente in accordo con UNI EN ISO 2589 e UNI EN ISO 17186”.

Di seguito nel presente documento si intenderà genericamente col termine “pelle” (come nel marchio) sia la pelle che il cuoio.

1.2) le pelli possono derivare da qualsiasi tipologia di grezzo (animale, provenienza geografica del grezzo) ed avere quando finite qualsiasi destinazione d'uso (es: pelletteria, calzatura, arredamento, selleria, abbigliamento) purché per le stesse vengano rispettati tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare tecnico.

1.3) l'Azienda consorziata e licenziante del marchio deve tenere sempre a disposizione un **elenco aggiornato col nome e/o codice commerciale delle pelli prodotte che rispondono totalmente ai requisiti del presente disciplinare e che quindi sono oggetto di marcatura col logo “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA – Made in Italy” (di seguito “marchio”)**. Tale elenco aggiornato deve essere fornito periodicamente al Consorzio quando questo ne farà richiesta, e all'Organismo di controllo preposto dal Consorzio durante le verifiche ispettive.

REQUISITO 2 – Tipo di concia al vegetale

2.1) Il processo di concia deve essere al vegetale e può essere realizzato con diversi tipi di ricetta, purché per le pelli siano rispettati tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare.

Definizione qualitativa di CONCIA AL VEGETALE, secondo l'International Glossary of Leather Terms è: *“Pellame conciato esclusivamente con materiali concianti vegetali o con detti materiali e l'aggiunta di piccole quantità di altri ingredienti usati soltanto per agevolare il procedimento di concia o per migliorare o modificare il conciato, ma non in quantità tali da alterare notevolmente i caratteri essenziali della concia vegetale del prodotto”.*

REQUISITO 3 – Appartenenza al territorio Toscano e Origine del processo di lavorazione in Toscana

3.1) L'azienda consorziata che si pone come licenziante del marchio deve necessariamente avere sedi legale ed operative in Toscana

3.2) Le pelli finite sono individuate come originarie dell'area geografica Toscana se a partire da pelli preconciate, hanno subito per intero i processi di lavorazione delle fasi qualificanti in Toscana

3.3) Qualora le fasi qualificanti (alcune o tutte) fossero affidate dall'azienda consorziata e licenziante del marchio a terzi:

- a) gli stessi terziisti devono avere sedi legale ed operative in Toscana e non è necessario che siano consorziati
- b) l'azienda consorziata e licenziante del marchio che affida le operazioni a tali terziisti, deve dimostrare che all'interno della propria struttura produttiva sia comunque in grado di svolgere in autonomia le fasi che delega a terzi (quindi che esistano le attrezzature produttive necessarie a compiere tali fasi)

3.4) l'acquisto da parte dell'azienda consorziata e licenziante del marchio di pelli in fasi successive al preconciato è ammessa purché i fornitori che hanno realizzato le fasi qualificanti siano aziende consorziate e le pelli acquistate rispettino i requisiti del presente disciplinare

3.5) l'Azienda consorziata e licenziante del marchio deve tenere a disposizione un **elenco aggiornato delle pelli previsto al par.1.3 ove le stesse sono state suddivise in famiglie omogenee dal punto di vista geografico delle fasi qualificanti di produzione**. Tale elenco deve essere fornito, su richiesta, agli Organi preposti dal Consorzio per i controlli del presente requisito 3.

3.6) l'Azienda consorziata e licenziante del marchio deve tenere a disposizione un **elenco aggiornato dei terziisti e fornitori implicati nel processo produttivo delle pelli di cui al punto 1.3 relativamente a quanto previsto ai punti 3.3a e 3.4, indicando per ciascuno di essi ubicazione delle sedi legale ed operativa e tipologia di fasi qualificanti svolte**. Tale elenco deve essere fornito, su richiesta, agli Organi preposti dal Consorzio per i controlli del presente requisito 3.

Definizioni e note integrative per il presente requisito 3:

- per preconciato si intende pelle picciata prima di essere conciata
- per consorziato si intende azienda aderente al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale
- per licenziante si intende l'azienda consorziata che ha diritto all'uso del marchio e che può sub-licenziarlo alle ditte clienti
- per fasi qualificanti si intendono nel presente disciplinare: **concia, riconcia, tintura, ingrasso** (sono escluse dai controlli le fasi meccaniche intermedie o successive alle stesse, es: pressatura, rasatura, asciugaggio)
- una pelle semilavorata asciutta (es: crust) importata come tale in Toscana significa che ha subito tutte le fasi qualificanti al di fuori del territorio Toscano, quindi non rientra nei casi di applicabilità del disciplinare e del marchio
- I controlli previsti sono di massima in loco sull'azienda consorziata e licenziante del marchio e sempre presso la stessa a livello documentale per ciò che riguarda terziisti e fornitori. Solo in casi di insufficienti evidenze oggettive e documentali necessarie a dimostrare la conformità al presente disciplinare, gli Organi preposti dal Consorzio per i controlli potranno riservarsi di chiedere delle verifiche in loco presso terziisti o fornitori .

REQUISITO 4 – Requisiti essenziali di qualità della pelle finita

4.1) Requisiti cogenti e di salute e sicurezza per il consumatore, requisiti dalla UNI 10885, requisiti complementari di qualità.

Ovvero vengono testati con prove in laboratori qualificati sulle pelli finite prelevate presso l'azienda consorziata e licenziante del marchio le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICA	METODO	LIMITE
Cromo VI	UNI EN ISO 17075	assente (limite di rilevabilità del metodo ≤ 3 ppm)
Formaldeide libera	UNI EN ISO 17226-1 (HPLC)	≤ 75 ppm
Pentaclorofenolo e tetraclorofenolo	UNI EN ISO 17070	≤ 1 ppm
Azocoloranti	UNI EN ISO 17234-1	assenti (il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina indicato nella Direttiva 2002/61/CE è convenzionalmente espresso come "Assente" quando il contenuto è ≤ 30 mg/kg)
pH e delta pH	UNI EN ISO 4045	$\text{pH} \geq 3,2$ e $\text{delta pH} \leq 0,7$
Contenuto totale di Cromo, Alluminio, Titanio, Zirconio	UNI 10887	$\leq 0,15\%$ (1500 ppm) di cui Cromo $\leq 0,005\%$ (50 ppm)
Sostanze idrosolubili organiche ed inorganiche	UNI EN ISO 4098	$\leq 18\%$ sostanze organiche idrosolubili e $\leq 1,5\%$ ceneri solfatate idrosolubili
Contenuto di metalli mediante estrazione con sudore artificiale	UNI 10889	antimonio ≤ 2 ppm, arsenico $\leq 0,2$ ppm, cadmio $\leq 0,1$ ppm, cobalto ≤ 4 ppm, rame ≤ 60 ppm, piombo $\leq 0,8$ ppm, mercurio $\leq 0,02$ ppm, nickel ≤ 4 ppm, stagno ≤ 1 ppm.

Per quanto riguarda riferimenti normativi datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente tabella come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

4.2) Ai fini del campionamento significativo delle pelli relativamente al requisito 4 l'azienda deve tenere a disposizione l'**elenco aggiornato delle pelli previsto al par. 1.3 suddiviso in famiglie omogenee per tipologie di fasi qualificanti con cui vengono realizzate**. Tale elenco deve essere fornito, su richiesta, agli Organi preposti dal Consorzio per i controlli.

REQUISITO 5 – uso del marchio “PELLE CONCIATA AL VEGETALE IN TOSCANA – Made in Italy”

5.1) Il marchio è di prodotto e riferibile alle pelli e manufatti realizzati con pelli di cui all'elenco 1.3.

5.2) Il corretto uso del marchio relativamente alle pelli di cui all'elenco 1.3 secondo le regole definite nei documenti contrattuali stipulati con il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale è soggetto a controlli sia da parte del Consorzio che degli Organismi preposti dal Consorzio. L'azienda consorziata e licenziante ed il cliente Licenziatario del marchio devono quindi utilizzarlo in modo da non indurre in inganno il consumatore.

5.3) Nel caso ammesso di utilizzo del marchio su documentazione/supporti generici aziendali (es: biglietti da visita, carta intestata, brochure, stand fieristici, mezzi di trasporto, etc..) lo stesso dovrà essere abbinato alla scritta "aderente al consorzio".

L'Azienda consorziata e licenziante del marchio dovrà inoltre essere in grado di spiegare ai propri clienti il significato del marchio e che lo stesso è di prodotto.